



DRPC

A.05 - AREA GARE E CONTRATTI

Prot. **028547** /A.05/DRPC Sicilia del **11 GIU 2026**

OPERATORI ECONOMICI VARI
tramite piattaforma e-procurement

E pc. Al RUP arch. Marco Celeschi
c/o Servizio 08 Interventi in emergenza
SAN GIOVANNI LA PUNTA

Al Dirigente Generale
PALERMO

Oggetto: Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.) Asse prioritario 2 - “Riduzione e gestione dei rischi ambientali”, OT5 - Azione 4 -“Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile”. Programma di interventi in attuazione del “Piano regionale delle vie di emergenza” per garantire il superamento di gravi criticità insorgenti, in caso di evento calamitoso, nei territori dei comuni della Regione Siciliana (deliberazione di Giunta Regionale n.26 del 6 febbraio 2020). Il Lotto funzionale "Completamento via di fuga sud", ricadente nel Comune di Ispica (RG). C.U.P.: **G77H240010000006 CIG BBFC2F0130**

Verbale di verifica del 09/04/2026;

Determina di validazione n. 18393 del 10/04/2026

Determina del RUP di approvazione a contrarre n. 99 del 14/04/2026

Decreto Dirigente Generale autorizzazione a contrarre n. 506 del 10/06/2026

Procedura negoziata ex art. 50 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

INVITO ALLA PROCEDURA DEL GIORNO 02 LUGLIO 2026 - ORE 09:30.

PRESENTAZIONE OFFERTA ENTRO IL GIORNO 29 GIUGNO 2026 - ORE 12:00.

Codesto operatore economico è invitato a far pervenire a questo Dipartimento Regionale di protezione Civile Sicilia l’offerta per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto mediante procedura negoziata ex articolo 50 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.ii, di seguito “Codice”.

La presente funge da lettera d’invito e disciplinare di gara.

I concorrenti e, segnatamente, l’aggiudicatario sono tenuti all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, e in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato speciale d’appalto.

1. STAZIONE APPALTANTE:

Dipartimento Regionale della Protezione Civile - via Gaetano Abela n. 5, 90141 Palermo - C.F. 80012000826.

PEC: a.05garecontratti@pec.protezionecivilesicilia.it

SITO web: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-protezione-civile>

2. **OGGETTO** dell'Appalto: Il Lotto funzionale "Completamento via di fuga sud", ricadente nel Comune di Ispica (RG).
3. **CPV** (Vocabolario comune per gli appalti) – **4523312 - Lavori di costruzione di strade**
4. **IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DELL'APPALTO, CATEGORIE E MODALITÀ DI PAGAMENTO.**

Aderendo alle determinazioni di cui al parere del MIT n. 2154 del 19.07.2023 e successivo 2505 del 17/04/2024 e alla delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023, nei quali si specifica, che ai sensi degli articoli 41, comma 14 seconda parte, art. 108, comma 9, art. 110 il costo della manodopera costituisce una componente dell'importo posto a base di gara.

Pertanto, di seguito, si quantifica e si indica separatamente il costo stimato della manodopera calcolato sugli elementi contenuti nell'apposito elaborato in allegato alla presente che fa parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso per definire l'importo contrattuale.

Importo dei lavori compreso manodopera (soggetto a ribasso)	€	1.222.289,05
Di cui per Costo manodopera	€	151.753,26
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	22.756,42

Importo complessivo appalto € **1.245.045,47**

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il CCNL previsto per lo svolgimento dei lavori in questione è **EDILE**.

N.B.: La percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata all'intero importo ribassabile a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera (€ 151.753,26) (Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023 e Parere ANAC n. 24 del 17/02/2025).

L'importo di aggiudicazione sarà calcolato secondo la seguente formula:

Importo di aggiudicazione = {[Lavori + Costi della Manodopera) – ribasso percentuale] + Oneri per la Sicurezza}. I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. I lavori si intendono appartenenti alla categoria seguente:

CATEGORIA PREVALENTE	IMPORTO	CLASSIFICA
OG3 – Lavori stradali	€ 1.245.045,47	IIIbis

La categoria prevalente **OG03**, è subappaltabile ai sensi dell'art. 119 del Codice, calcolato con riferimento al prezzo del contratto d'appalto, previa riserva in sede di presentazione dell'offerta.

Il corrispettivo sarà determinato a misura ai sensi dell'allegato II.17 del Codice.

Il prezzario di riferimento è quello relativo all'anno 2024.

Ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del Codice, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione massimo del 20 per cento dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma previsto.

4.1 REVISIONE PREZZI

È ammessa la revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi si utilizzano le modalità di cui dell'art. 63 comma 5.

5. **FINANZIAMENTO e PAGAMENTI:** Capitolo 516433 del Bilancio della Regione Siciliana – DDG 506 del 10/06/2026.

I pagamenti saranno effettuati in corso d'opera al raggiungimento dell'importo dei lavori pari ad € **300.000,00** al netto del ribasso, con le modalità previste dall'art. 27 del Capitolato Speciale e dello schema di contratto che si richiamano integralmente.

6. TERMINE DI ESECUZIONE E PENALE

Il termine per l'esecuzione dei lavori è di **150** (centocinquanta) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi. La penale per il ritardo è stabilita nella misura giornaliera dell'1 per mille sul valore contrattuale.

Nel caso di ultimazione lavori anticipata è prevista una **premieria** alle stesse condizioni delle penali, nei limiti delle disponibilità del QTE.

7. DOCUMENTAZIONE:

gli elaborati progettuali, compreso il capitolato speciale d'appalto, sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul portale appalti telematici, al seguente indirizzo: <http://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/>

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

l'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base della procedura negoziata, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo della manodopera, fatta salva l'esclusione automatica di offerte anormalmente basse secondo le indicazioni dell'art. 54 commi 1 e 2 del Codice.

In particolare, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata ai sensi e con le modalità di cui all'allegato II.2 Metodo A del Codice.

Il metodo per il calcolo di cui al comma 2 dell'art. 54 del Codice, sarà effettuato qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (*cinque*).

La facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a 5 (*cinque*), ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che presentino un carattere anormalmente rilevante.

Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso sull'importo complessivo a base d'asta.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Nel caso di offerte risultanti prime nella graduatoria di gara – con eguale ribasso – si procederà al ballottaggio esclusivamente mediante sorteggio nominativo delle posizioni in ordine di estrazione dell'aggiudicataria e della seconda in graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

9. ESPERIMENTO TRATTATIVA:

la procedura di gara sarà esperita il giorno **02 Luglio 2026, alle ore 09:30**, presso i locali, aperti al pubblico, dell'Area 5 Gare e Contratti del DRPC Sicilia, via Giovanni XXIII n. 188 – Agrigento (AG) o in alternativa in video conferenza con pubblicazione dell'apposito link di partecipazione.

Possono presenziare alla procedura di gara gli operatori economici che ne hanno interesse e/o propri rappresentanti muniti di apposita delega.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

per partecipare alla procedura di gara i concorrenti, all'atto dell'offerta, devono possedere:

- **requisiti di carattere generale:** i medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 100 del Codice dei Contratti Pubblici e come di seguito saranno esplicitati;
- **requisiti di idoneità professionale:** iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui ha sede, per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici).
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'allegato II.11 del Codice dei Contratti Pubblici, dovrà presentare, a pena di esclusione, l'iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- **attestazione rilasciata da società di attestazione S.O.A.** regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (vedasi punto 4. del presente invito).

11. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

la procedura sarà espletata (in modalità telematica, mediante la piattaforma e-procurement (di seguito Piattaforma) disponibile all'indirizzo web: <http://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/>

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della *Piattaforma*.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- Essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;

- Essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC). Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza della suddetta comunicazione la stazione appaltante non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.
- Essere in possesso delle credenziali di accesso alla *Piattaforma*. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa raggiungibile all'indirizzo <http://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/> seguendo la procedura d'iscrizione e generando username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
- Visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nelle "Norme Tecniche di utilizzo" rinvenibili nel footer di pagina della piattaforma e scaricabile nella versione pdf "reperibili all'indirizzo <http://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/>
- Gli operatori economici autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Gare" della sezione "Procedure di gara" possono selezionare la procedura di interesse ed avviare l'iter di partecipazione.
- È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti relativi alla gara in oggetto che dovranno essere formulati esclusivamente attraverso l'apposita sezione "Richiedi Chiarimento" rinvenibile nel pannello di gara della procedura di interesse. Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati per PEC o altro mezzo.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, attraverso e unicamente lo stesso mezzo, almeno **4 (quattro)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

Risposte di interesse generale, potranno essere pubblicate anche nel "dettaglio procedura" della presente gara visibile a tutti, rendendo anonimo il nome del formulante.

La Stazione Appaltante si ritiene sin d'ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte ai concorrenti, che possono derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (interruzione server, errori nell'invio di posta elettronica, blocco di mail da parte del provider, etc.).

E' pertanto onere delle imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche che avranno valore di notifica.

Aspetti informatici: per la risoluzione di eventuali problemi di natura tecnica nell'accesso al sistema, nella configurazione hardware, contattare il numero dedicato all'assistenza per gli operatori economici 02-40031280

I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino poche ore prima dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio help desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18.00 - altrimenti non potrà essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

Si precisa inoltre che al suddetto help desk non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale della gara.

Per partecipare alla gara è previsto l'inserimento nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12:00 del giorno 29 Giugno 2026**, delle seguenti buste digitali:

- A)** documentazione amministrativa, firmata digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- B)** offerta economica firmata digitalmente da titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

La documentazione richiesta dovrà essere inserita, in ciascuna busta separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (formato zip o rar, etc).

Si precisa che non ci sono limiti di grandezza dei files da produrre ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa d'esclusione.

Nel caso partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia

Si precisa che il sistema pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma dell'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, i formati accettati sono CADES .p7m e PadES.

L'apposizione di firma digitale non valida (certificato di sottoscrizione non valido) nei documenti sopra citati comporta l'impossibilità di presentare l'offerta e conseguentemente di partecipare alla gara.

ATTENZIONE: La Piattaforma non permette l'invio dell'offerta oltre il termine di scadenza previsto.

12. BUSTA AMMINISTRATIVA DIGITALE (A) – DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA.

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa deve contenere i seguenti documenti:

12.1 Domanda di partecipazione

1. domanda di partecipazione alla procedura negoziata, in formato PDF e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente;

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso deve essere allegata la relativa procura.

Alla/e domanda/e, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica fronte-retro e leggibile di un documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i.

Qualora il documento di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta in calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

2. attestazione ovvero, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, attestazioni rilasciate da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
3. Il documento dovrà essere in formato PDF ed essere sottoscritto con firma digitale

In alternativa può essere prodotta fotocopia dell'attestazione SOA, sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i e accompagnata/e da copia fotostatica fronte-retro, leggibile, di un documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i.

I partecipanti alla procedura negoziata possono avvalersi di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 al fine di dimostrare il possesso di apposita attestazione SOA (v. modello predisposto da questa stazione appaltante).

Qualora il documento di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta in calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

Il documento dovrà essere in formato PDF ed essere sottoscritto con firma digitale.

4. omissis;
5. dichiarazione sostitutiva, in formato PDF e sottoscritta con firma digitale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
 - a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'**articolo 94 comma 1 del Codice** che costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto e, segnatamente, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a.a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - a.b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - a.c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - a.d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
 - a.e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - a.f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
 - a.g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - a.h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 - b) Dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'**articolo 94 comma 2 del Codice** ovvero nella causa di esclusione per la sussistenza, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'**articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159** o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'**articolo 84, comma**

4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli **articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011**, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

PS La causa di esclusione di cui all'**articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011** non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'**articolo 34-bis del medesimo codice**. L'Operatore Economico dovrà chiaramente tutti i provvedimenti in corso e pregressi e le eventuali azioni di *self cleaning* intraprese.

N.B.: L'esclusione per le cause di cui sopra avviene se la sentenza, il decreto o la misura interdittiva sono disposti nei confronti dei soggetti di cui ai **commi 3 e 4 dell'art. 94** del Codice.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

Per cui le dichiarazioni di cui ai punti da a.a) ad a.i) e b) devono essere rese:

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- da un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;
- dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica;
- Dall'amministratore nelle ipotesi di cui ai punti precedenti;
- Dagli Amministratori della società nel caso in cui il socio sia una persona giuridica.
- ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non è disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

c) dichiara, altresì ai sensi dell'**articolo 94 comma 5 del Codice**:

c.a) di non essere stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c.b) di non aver presentato la certificazione di cui all'**articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c.c) di aver ottemperato, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

c.d) di non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale o di trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto **dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice**.

PS. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'**articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi**

3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

- c.e) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- c.f) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
- d) dichiara, altresì ai sensi **dell'articolo 94 comma 6 del Codice** di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate **nell'Allegato II.10**.

PS. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

- e) dichiara, altresì ai sensi **dell'articolo 95 comma 1 del Codice**:
- e.a) l'insussistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate **nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014**;
- e.b) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
- e.c) l'insussistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- e.d) Che l'offerta è presentata autonomamente e non è imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e.e) Di non aver commesso un illecito professionale grave tra quelli riportati **all'articolo 98 comma 3 del Codice**, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, ed in particolare:
- di non essere stato oggetto di sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
 - di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure per aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
 - di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
 - di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
 - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'**articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55**, laddove la violazione non sia stata rimossa;
 - di non aver omesso la denuncia all'autorità giudiziaria dei reati previsti e puniti dagli **articoli 317 e 629 del codice penale** aggravati ai sensi dell'**articolo 416-bis.1 del medesimo codice**.

PS. Salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

Altresì di non aver commesso:

- o reati per abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'**articolo 348 del codice penale**;

- bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli **articoli 2621 e seguenti del codice civile** o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli **articoli da 513 a 517 del codice penale**;
- reati urbanistici di cui all'**articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380**, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- i reati previsti dal **decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**.

PS. Le dichiarazioni di cui alla lettera e) vanno rese anche da tutti i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

- da un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;
- dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica;
- Dall'amministratore nelle ipotesi di cui ai punti precedenti;

- a) dichiara, altresì ai sensi **dell'articolo 95 comma 2 del Codice**:
- dichiara, altresì ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del Codice di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
- Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 del Codice.
- f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
- g) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza di titolari, soci, socio di maggioranza, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
- h) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- i) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
- j) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
- k) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- l) dichiara di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- m) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- n) dichiara di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dei lavori;
- o) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche e integrazioni

ovvero

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla medesima legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;

- p) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente, ancorché subappaltabili per legge, intende, ai sensi dell'articolo 105 del Codice, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo;
- q) **indica, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, i mezzi di cui dispone in proprio per l'esecuzione dei lavori fornendone l'elenco;**
- r) dichiara la eventuale volontà di avvalersi di noli a freddo, come previsto dall'art. 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20;
- s) nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) e art. 66, comma 1, lettera g), del Codice, indica per quali consorziati il consorzio concorre;
- t) nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora costituito, indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- u) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- v) che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- w) indica, ai sensi dell'articolo 90 del Codice, l'indirizzo di posta elettronica certificata ai quali può essere inviata ogni comunicazione inerente la gara;
- x) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno raccolti presso questa Amministrazione per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo;

N.B.: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

- 6. nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo del consorzio o GEIE;
- 7. L'operatore economico ai sensi dell'articolo 102 comma 1 del Codice dovrà impegnarsi indicandone le modalità a:
 - a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
- 8. L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, in misura non inferiore al 2 per cento dell'importo a base d'asta, pari ad **€ 24.900,91**.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 104, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 5 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli art. 117 e 118 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 117, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia fideiussoria dovrà:

- essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 117 del *Codice*);
- essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 117 del *Codice*, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 117, comma 8 del *Codice* o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'assenza della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 comporta l'esclusione della società/RTI/etc. a partecipare alla gara in quanto è un requisito speciale di carattere tecnico.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50 per cento per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), e), f), g), del *Codice* solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del *Codice*, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (integrazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

Il documento dovrà essere in formato PDF e sottoscritto con firma digitale.

12.2 Dichiarazioni/documentazione integrativa

1. Dichiarazione, in formato PDF e sottoscritta con firma digitale, ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005, con la quale l'offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di DEC alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. L'offerente, inoltre, deve dichiarare espressamente e in modo solenne, a pena di esclusione:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

L'offerente deve dichiarare, altresì, espressamente e in modo solenne che, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

L'offerente si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).

L'offerente si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa;

2. patto di integrità in attuazione delle misure previste nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Aggiornamento 2026 – 2028 § 4.11) articolo 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il documento dovrà essere in formato PDF ed essere sottoscritto con firma digitale.
3. Documentazione comprovante il versamento pari ad € **165,00** (deliberazione dell'ANAC n. 610 del 19/12/2023) effettuato attenendosi alle istruzioni operative pubblicate nel sito dell'Autorità e disponibili al sito <http://www.avcp.it/riscossione.html>. I concorrenti devono indicare, all'atto del pagamento, la propria denominazione sociale, il proprio codice fiscale e il codice **CIG BBFC2F0130**.
4. Dichiarazione di equivalenza sul contratto di lavoro applicato nel caso differisca da quello indicato nella determina e contrarre e al presente disciplinare.
5. **FVOE 2.0**. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà effettuata, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, mediante il sistema **FVOE 2.0** (ex AVCPASS), reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC e nel prosieguo, Autorità). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi per tempo al sistema FVOE 2.0 (ex AVCPASS), accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato all'Operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute. L'OE a seguito di richiesta, da parte della Stazione Appaltante, di autorizzazione di accesso al fascicolo virtuale dovrà concedere l'autorizzazione, al fine di completare le procedure di verifica.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste.

Le dichiarazioni di cui ai punti 4), 8) e 9), in formato PDF e firmate digitalmente, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso deve essere allegata la relativa procura.

Le documentazioni di cui ai punti 1) 4), 8) e 9), devono essere uniche indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

All'atto della partecipazione alla procedura negoziata le imprese e/o i consorzi costituenti raggruppamenti devono indicare, a pena di esclusione, il tipo di associazione costituita o che intendono costituire ai fini dell'esecuzione dell'appalto nonché le percentuali di lavoro attribuite a ciascun componente il raggruppamento.

13. BUSTA DIGITALE ECONOMICA (B).

Il concorrente dovrà produrre il "modulo di offerta economica" generato in forma pdf dalla Piattaforma, dopo l'inserimento dei dati nello schema del documento che sarà prodotto dalla piattaforma. L'offerta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta A) - Documentazione Amministrativa. Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato PDF, ed essere sottoscritto il formato digitale.

La BUSTA DIGITALE ECONOMICA (B), deve contenere a pena d'esclusione, i seguenti elementi:

- il ribasso, espresso in cifre, che intende praticare in termini di valore percentuale e fino a tre decimali. Non si terrà conto delle ulteriori cifre decimali oltre la terza e non si procederà ad arrotondamenti.
L'OE dovrà esprimere l'offerta complessiva inclusiva di eventuali costi della manodopera differenti;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108, comma 9 del codice ad eccezione che per le forniture e servizi di natura intellettuale;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice ad eccezione che per le forniture e servizi di natura intellettuale.

14. SEGGIO DI GARA

Il seggio di gara è nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, scelti tra i dipendenti del DRPC Sicilia che opereranno in funzione delle direttive del DRPC Sicilia impartite con D.D.G. n.45 del 16/02/2024 e successive variazioni. In capo ai componenti non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi della normativa vigente, a tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **02 Luglio 2026 alle ore 09:30**, presso gli uffici dell'Area 5 Gare e Contratti – via Giovanni XXIII n. 188 – 92100 Agrigento o in alternativa in videoconferenza con pubblicazione del link di partecipazione e vi potranno assistere i rappresentanti legali/procuratori degli operatori economici inviati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora e data o sede, fino al giorno antecedente la data stabilita, e saranno comunicate mediante *Piattaforma*. Qualora le operazioni non fossero ultimate nel corso della seduta prevista, saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente del seggio di gara nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti.

Il Presidente del seggio di gara in seduta pubblica, dopo essersi profilato sulla Piattaforma Sitas e-procurement, procederà a verificare il tempestivo deposito delle buste inviate dai concorrenti e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara, procederà alla:

APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA “A”

- A verificare la conformità della documentazione contenuta nella Busta “A” e a quanto richiesto nel presente invito;
- A verificare che i concorrenti non abbiano presentato offerte che, in base alla dichiarazione prevista nel presente invito, siano fra di loro in situazioni di controllo e in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per cui le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e in tal caso escluderli entrambi dalla gara;
- A verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso contrario a escludere il consorzio e il consorziato dalla gara;
- A verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, Aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti ed in caso positivo a verificare che le offerte siano presentate autonomamente e non è imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- Alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali, previa effettuazione delle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 101 del Codice;
- Alla comunicazione delle irregolarità alla Stazione Appaltante tramite Piattaforma e-procurement, cui spetta l'eventuale escussione della cauzione Provvisoria e la segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art. 96, comma 15 del Codice ai fini dell'adozione da parte della stessa e dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

APERTURA BUSTA ECONOMICA “B”

Il seggio di gara, procederà:

- ad aprire le offerte economiche, redigendo la classifica dell'aggiudicazione provvisoria, calcolando la soglia di anomalia, così come previsto dall'articolo 54 commi 1 e 2 del Codice. In particolare, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata ai sensi e con le modalità di cui all'allegato II.2 del Codice.
- In presenza di offerte uguali, si procede, nella stessa seduta pubblica, esclusivamente al sorteggio per l'individuazione del primo e del secondo nella graduatoria di aggiudicazione provvisoria.
- Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

- La facoltà di esclusione automatica dalla gara delle offerte non è esercitabile quando ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice, il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (cinque).
- Qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (cinque), non si procederà al calcolo di cui al sopraccitato art. 54, in tal caso si aggiudica all'offerta che presenta il maggior ribasso, fatta salva la facoltà di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa.
- Al ricorrere dei presupposti di cui sopra, si procede a verificare la prima offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino a d'individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del seggio di gara procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
- Nel caso di concorrenti aventi parità di offerta, si procederà al sorteggio pubblico.

Il RUP procederà alle verifiche di cui all'art. 99 del codice nei confronti dell'aggiudicatario;

Il RUP, tramite Piattaforma, dopo l'ammissione e l'esclusione dei concorrenti all'esito del soccorso istruttorio, provvederà ai relativi adempimenti di cui all'art. 90, comma 1 del Codice.

Sono da considerare anormalmente basse le offerte che in generale evidenziano uno scostamento, rispetto al corrispettivo stimato nel quadro economico, tale da apparire non in linea con le condizioni del mercato di riferimento.

Ad ogni modo, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice le offerte sono considerate anormalmente basse e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, ai costi di manodopera e gli oneri aziendali necessari ad adempiere alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza, l'offerta appaia anormalmente bassa.

Il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110 commi 5 e 6 del *Codice*, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, in quanto:

- a. non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b. non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 del *Codice*;
- c. sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d. il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

Nel caso in cui, l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, D. Lgs. 36/2023.

Nella fattispecie, per quel che attiene al costo della manodopera, in base alla previsione di cui al comma 4, lett. a) del citato art. 110, non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del *Codice*, possono essere sanate le carenze, omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione e della documentazione integrativa e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara,

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto 6 del presente disciplinare;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al punto 6 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, si può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine iniziale e delle eventuali precisazioni successive, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

16. SUBAPPALTO:

Il concorrente in sede di presentazione di offerta indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappalto, così come disposto dall'art. 119 del Codice, dovrà intendersi libero e potrà essere autorizzato dalla stazione appaltante nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il concorrente indichi all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- il subappaltatore, così come disposto dal comma 4 dell'art. 119 del Codice, sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire, non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.
- L'affidatario, così come disposto dal comma 5 dell'art. 119 del Codice, trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- Il contraente principale e il subappaltatore, così come disposto dall'art 119 comma 6, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) del medesimo articolo l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
- il subappaltatore, come disposto al comma 7 dell'articolo 119 del Codice dei contratti, è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del medesimo articolo. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del medesimo articolo. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, dovranno trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 del medesimo articolo. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
- Così come previsto dal comma 8 dell'articolo 119 del Codice dei contratti in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del medesimo articolo.

- Così come previsto dal comma 9 dell'articolo 119 del Codice dei contratti, nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
- Così come previsto dal comma 10 dell'articolo 119 del Codice dei contratti, L'affidatario dovrà sostituire, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V;
- Così come previsto dal comma 11 dell'articolo 119 del Codice dei contratti la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
- Il subappaltatore, così come disposto al comma 12 dell'articolo 119 del *Codice* dei contratti, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- Per i lavori, come disposto al comma 13 dell'articolo 119 del *Codice* dei contratti, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
- Come disposto al comma 14 dell'articolo 119 del *Codice* dei contratti, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
- I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, come disposto al comma 15 dell'articolo 119 del *Codice* dei contratti, sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatarario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- L'affidatario, come disposto al comma 16 dell'articolo 119 del *Codice* dei contratti, deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorponabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
- come disposto al comma 17 dell'articolo 119 del *Codice* dei contratti, le lavorazioni oggetto di subappalto non devono essere ricomprese tra e le eventuali prestazioni o lavorazioni indicate dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara tra quelle che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e

sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

- Come disposto al comma 18 dell'articolo 119 del *Codice* dei contratti, le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

17. ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA DI GARA:

Si precisa che saranno esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che si trovino nelle condizioni ostative di cui al presente invito e/o di legge, o che abbiano omissis di produrre o di attestare/dichiarare compiutamente quanto richiesto.

Sono escluse le offerte pervenute oltre il termine perentorio.

Sono escluse dopo l'apertura del plico le offerte mancanti della firma del titolare o legale rappresentante e/o le offerte in aumento.

17.1) SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del vigente Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del vigente Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del vigente Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del vigente Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

18. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO:

L'aggiudicatario è tenuto a firmare il contratto nel giorno e nell'ora che saranno comunicati per iscritto dalla stazione appaltante. In difetto, l'Amministrazione, previa diffida con termine di assegnazione ultimativo, provvederà all'affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà, nel termine assegnato con apposita richiesta:

- o produrre le garanzie definitive nella misura e nei modi previsti dall'articolo 117 del Codice. La mancata costituzione delle garanzie determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione;
- o produrre la comunicazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, qualora l'impresa aggiudicataria sia costituita in forma societaria;
- o stante la necessità di ultimare l'opera nel termine programmato dall'amministrazione, procedere alla consegna dei lavori nelle more della stipulazione del contratto con le modalità di cui al Codice e al Regolamento; si specifica, altresì, che il mancato concreto inizio dei lavori sarà considerato "grave inadempimento dell'appaltatore" e, conseguentemente, sarà avviato il procedimento previsto dall'art. 122 del Codice;
- o l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e ss.mm. ii. e dell'articolo 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., è obbligato a indicare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati anche

in via non esclusiva e sul quale questa stazione appaltante farà confluire le somme relative all'appalto, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del predetto articolo 3 (obbligo indicazione CUP e CIG), e tutte le operazioni relative al presente appalto dovranno effettuarsi, pena la risoluzione del contratto, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

- o Le spese relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e dell'art. 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 (GURI 25 gennaio 2017, n. 20) e dell'art. 225 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

19. CLAUSOLE DI AUTOTUTELA

Allo scopo di garantire la massima legalità e trasparenza nell'affidamento dei lavori sono previste le "Clausole di autotutela" di cui al Protocollo di legalità stipulato il 12 luglio 2005 tra la Regione siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, l'INAIL e l'INPS.

La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipula del contratto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi delle disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il Prefetto attesti che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del subcontratto.

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, questa stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti di cui al predetto decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.

L'offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

L'offerente deve dichiarare espressamente e in modo solenne, a pena di esclusione:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla procedura di gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

L'offerente deve dichiarare, altresì, espressamente e in modo solenne che, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di gara in oggetto.

L'offerente si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).

L'offerente si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che il DRPC Sicilia si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di

sospensione o annullamento, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, né rimborso spese.

Qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

20. RESPONSABILE DEL PROGETTO:

Arch. Marco Celeschi, FD del Servizio 8 Interventi in Emergenza, email: m.celeschi@protezionecivilesicilia.it;

21. RESPONSABILE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CELEBRAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA

Dott. Giuseppe La Rosa, dirigente ad interim dell'Area 5 Gare e Contratti del DRPC Sicilia, via Giovanni XXIII n. 188 – 92100 Agrigento, a.garecontratti@protezionecivilesicilia.it;

22. TRATTAZIONE DATI PERSONALI - ACCESSO AGLI ATTI:

Ai sensi del combinato disposto del regolamento generale sulla protezione dei dati (REGOLAMENTO UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 26 aprile 2016, applicabile a far data dal 25 maggio 2018) e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si intende noto che:

- Il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali;
- I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera d'invito e potranno essere comunicati:
 - Al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinenti;
 - A collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
 - Ai soggetti esterni facenti parte del seggio di gara;
 - A altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 35 del codice e dalla l. 241/90;

Ai sensi dell'art. 35 comma 1 del *Codice*, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

La stazione appaltante consentirà sempre l'accesso ai documenti di gara, facendo salva la disciplina prevista dal Codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, pertanto, l'esercizio del diritto di accesso nei casi di cui al comma 2 dell'art. 35 del *Codice* è differito.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del Codice è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara, in relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3) del *Codice*.

Sarà comunque inviata, a solo scopo informativo, apposita comunicazione al controinteressato all'accesso.

Titolare del trattamento dei dati è il DRPC Sicilia, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Palermo Via Abela n. 5.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Piattaforma il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore della Piattaforma che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

23. AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE RIGUARDANTE LA PROCEDURA

1. Ai fini del presente invito, si intendono per "Codice" il decreto legislativo 31 Marzo 2023 n. 36 recante "Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 Giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
2. La partecipazione alla procedura negoziata da parte delle imprese invitate, comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente invito.
3. Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 95 del Codice, recante cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici.
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

5. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. L'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
6. Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta. Nel caso di offerte risultanti prime nella graduatoria di gara – con eguale ribasso – si procederà al ballottaggio esclusivamente mediante sorteggio nominativo delle posizioni in ordine di estrazione dell'aggiudicatario e della seconda in graduatoria.
7. Quando vi sia discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione a norma dell'art. 72 del Regolamento generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
8. La forma del contratto oggetto della procedura negoziata sarà quella di scrittura privata ai sensi dell'art.17 del R.D. n. 2440/1923 e art.101 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
9. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto il Foro competente è quello di Palermo ed è esclusa la competenza arbitrale.
10. Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate. Parimenti non sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successivamente presentate.
11. I pagamenti relativi al subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
12. La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto che preventivamente all'autorizzazione dei subcontratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il Prefetto attesti che per i soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiosa, la stazione appaltante procederà all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del subcontratto.
13. **Per quanto non previsto nella presente lettera di invito, si fa espressamente rinvio alla vigente normativa comunitaria e nazionale, nonché alle norme introdotte dal nuovo codice contratti Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche, che ha acquisito efficacia il 1° luglio 2023 e alle previsioni dell'articolato in regime transitorio, nonché degli allegati al codice, ed alle previsioni della legge regionale n. 12 del 12.10.2023 di "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Disposizione varie."**

Il Dirigente ad interim dell'Area 5
(Dott. Giuseppe La Rosa)